



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ANCONA  
SEZIONE SECONDA CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice Willelma Monterotti, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 7516 /2015 R.G., promossa

DA

, personalmente e nella qualità di legale  
rappresentante della

, tutti domiciliati  
presso lo studio dell'avv. e rappresentati e difesi dall'avv.

giusta procura apposta in calce all'atto di citazione depositato il 3 dicembre 2015;

ATTORI

contro

in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. che le rappresenta e difende unitamente all'avv. Nicola Vascellari come da procura apposta a margine della comparsa di risposta depositata nella fase cautelare l'8 gennaio 2016;

CONVENUTO

in persona del presidente *pro tempore*, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. che la rappresenta e difende per procura speciale alle liti redatta per atto pubblico del notaio

, depositata come doc. n. 1 allegato alla comparsa di risposta depositata il 21 luglio 2016;

CONVENUTO

elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. che la rappresenta e difende come da procura alla lite redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente alla comparsa di risposta depositata l'8 gennaio 2016 (confermata anche dalla società incorporante come stabilito all'art. 2), let. d) dell'atto di fusione redatto il 2 febbraio 2017 dal notaio (allegato alla comparsa conclusionale depositata il 4 gennaio 2021);

CONVENUTO

in persona del curatore dottoressa elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. la che li rappresenta e difende come da procura apposta in calce alla comparsa di risposta depositata nella fase cautelare l'11 gennaio 2016;

CONVENUTO

in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. che la rappresenta e difende per procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente alla comparsa di risposta depositata l'8 gennaio 2016;

CONVENUTO

Oggetto: contratto di leasing immobiliare.

Conclusioni delle parti: all'udienza del 22 ottobre 2020 svolta in assenza delle parti e dei rispettivi procuratori, ex art. 83, comma 6, d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con

modificazioni in l. 24 aprile 2020, n. 27 (così come da ultimo modificato per effetto del d.l. 7 ottobre 2020, n. 125 che ha modificato l'art. 1, comma 3 del d.l. 30 luglio 2020, n. 83), i procuratori della parti hanno precisato le rispettive conclusioni di seguito trascritte, ad eccezione del procuratore della dichiarata fallita con sentenza emessa da questo tribunale il 9 maggio 2018 e la cui curatela non si è costituita.

- **per gli attori:** *“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito:*

*- in via cautelare, stante la nullità dell'operazione di sale & lease back, con il presente atto si chiede l'adozione dei provvedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c. affinché Codesto Tribunale possa disporre a favore di stante la pendenza del contratto di affitto di azienda commerciale con data 15.12.2008 dell'immobile costituito dal capannone industriale sito in , distinto ed individuato al Catasto Fabbricati al*

*Nel merito:*

*- dichiarare la nullità della operazione di “sale e lease back” in discorso e, specificatamente del contratto di compravendita e di locazione finanziaria sopra menzionati, per insussistenza della causa tipica dell'operazione di “sale e lease back” in violazione dell'artt. 1325 e 1418 c.c. e, comunque per illiceità di essa ex art. 1343 c.c., con conseguente declaratoria del diritto alla ritenzione e/o restituzione a favore di stante la pendenza del contratto di affitto di azienda commerciale con*

*registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 15.12.2008 e correlativa condanna alla restituzione da parte della società di leasing e correlativa condanna alla restituzione dell'immobile nei confronti di chiunque dei soggetti convenuti ne abbia la disponibilità;*

*- dichiarare la nullità della operazione di “sale e lease back” in discorso e, specificatamente del contratto di compravendita e di locazione finanziaria sopra menzionati, per insussistenza della causa tipica dell'operazione di “sale e lease back” in violazione dell'artt. 1325 e 1418 c.c. e, comunque per illiceità di essa ex art. 1343 c.c., con conseguente declaratoria di*

*nonché della al risarcimento dei danni a favore di comunque di*

*nonché dichiarare la nullità delle fideiussioni prestate dalla a, di quelle prestate dal*

ai signori ..... delle  
correlative ipoteche iscritte sui beni degli attori;

- dichiarare la nullità della operazione di "sale e lease back" in discorso e, specificatamente del contratto di compravendita e di locazione finanziaria sopra menzionati, per violazione dell'art. 644 c.p., con conseguente condanna della

al risarcimento dei danni a favore di .....  
nonché dichiarare la nullità delle  
fideiussioni prestate dalla ..... di quelle  
prestate dal ..... dai signori

..... e delle correlative ipoteche iscritte sui beni degli attori;  
- dichiarare la nullità ex artt. 1418, 1343 e 2744 c.c. della complessa operazione di "Sale and lease back"  
e, specificatamente, del contratto di compravendita e di locazione finanziaria sopra menzionati, con  
conseguente condanna della ..... della  
risarcimento dei danni, nonché dichiarare la nullità delle fideiussioni  
prestate dalla ..... di quelle prestate dal

..... delle correlative ipoteche iscritte sui beni degli attori;  
- dichiarare l'illegittimità dell'art. 4 del contratto di leasing in discorso e la conseguente responsabilità civile e  
penale della società di leasing e delle banche e/o soggetti convenuti come individuati in epigrafe per le somme  
illegittimamente corrisposte dall'utilizzatore a titolo di interessi anatocistici;  
- dichiarare la nullità dell'operazione di sale e lease back, e, specificatamente del contratto di compravendita e  
di locazione finanziaria sopra menzionati, per violazione degli articoli 1175 e 1375. c.c. con conseguente  
condanna della ..... della ..... p.a. e della .....  
risarcimento dei danni, nonché dichiarare la nullità delle fideiussioni prestate dalla

..... delle correlative ipoteche iscritte sui beni degli attori;  
- dichiarare la nullità della fideiussione per euro 1.500.000,00 prestata dalla  
s.p.a n. 829/66/1 del 27.09.07 a favore della ..... e per l'effetto dichiarare la nullità delle  
ipoteche prestate dagli attori sopra richiamate in fatto sub III);  
- dichiarare la nullità della fideiussione prestata dalla ..... per euro 850.000,00  
a favore della ..... e per l'effetto dichiarare la nullità delle fideiussioni prestate dai signori

- per l'effetto, dichiarare la nullità:

a) della costituzione da parte del \_\_\_\_\_ della somma di euro 850.000,00, mediante acquisto di titoli a garanzia della fideiussione prestata dalla \_\_\_\_\_ per euro 850.000,00;

- per l'effetto dichiarare la nullità della ipoteca a rogito \_\_\_\_\_

per euro 2.250.000,00 (due milioni duecento cinquantamila) su beni immobili di proprietà del \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ e dei signori \_\_\_\_\_ con specifico riferimento a ipoteca su appezzamento di terreno di proprietà del \_\_\_\_\_

distinto ed individuato al Catasto Terreni del Comune di \_\_\_\_\_ mappali \_\_\_\_\_; su immobile sito in \_\_\_\_\_ di proprietà dei signori \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, individuato al

catasto foglio \_\_\_\_\_); su immobile sito in \_\_\_\_\_, distinta al Catasto fabbricati mappale \_\_\_\_\_ di proprietà del signor \_\_\_\_\_ su immobile sito in

\_\_\_\_\_, mappale \_\_\_\_\_ di proprietà dei signori \_\_\_\_\_ su immobile sito in \_\_\_\_\_ di proprietà di \_\_\_\_\_

- condannare la \_\_\_\_\_ a al risarcimento dei danni subiti \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ in relazione alla illegittima levata del protesto da parte della banca in una somma non inferiore ad euro 5.000.000;

- per tutti i fatti sopra esposti condannare la \_\_\_\_\_, la \_\_\_\_\_ al risarcimento di tutti i

danni patrimoniali e non patrimoniali come verranno individuati in corso di causa a favore di \_\_\_\_\_ o comunque di \_\_\_\_\_

In via istruttoria ha insistito per l'ammissione delle prove articolate nell'atto di citazione

- I \_\_\_\_\_ 'In via pregiudiziale: dichiarare il difetto di legittimazione ad agire dei falliti \_\_\_\_\_

Sempre in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità delle domande proposte, in quanto già decise con efficacia di giudicato da Codesto Ill.mo Tribunale;

Sempre in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità delle domande proposte dal \_\_\_\_\_ per carenza di legittimazione ed interesse ad agire;

*Nel merito: respingere comunque poiché infondate in fatto ed in diritto le domande attoree e quelle proposte dal \_\_\_\_\_ ito;*

*Sempre nel merito: quale conseguenza del rigetto delle domande attoree, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari dell'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di \_\_\_\_\_ Servizio di pubblicità immobiliare, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale trascritta presso il predetto ufficio in data 6/4/2016 ai nn. \_\_\_\_\_*

*In ogni caso: spese rifuse”.*

**- Per**

*“In rito ed in via pregiudiziale:*

- accertato il difetto della procura alle liti rilasciata dal \_\_\_\_\_ ,  
\_\_\_\_\_ favore del Collega Avv. \_\_\_\_\_ per tutte le ragioni su esposte, Voglia l'adito Tribunale dichiarare inammissibili e/o improcedibili e/o con qualsivoglia altra statuizione ritenuta opportuna, tutte le domande avanzate a nome e per conto dei ridetti soggetti falliti nell'atto di citazione;*
- accertata l'identità delle cause all'epoca rubricate dinanzi al Tribunale di Ancona ai numeri R.G. 1497/2009 e R.G. 1250/2011, ora pendenti innanzi la Corte di Appello, e la presente lite, attesa la pendenza di entrambe dinanzi a Giudici diversi, Voglia l'adito giudice dichiarare ex art. 39 c.p.c. con sentenza la litispendenza e disporre con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo;*

*Nel merito:*

- rigettare, con qualsivoglia statuizione, tutte le domande spiegate dagli attori, nessuna esclusa, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni sopra esposte e per quanto verrà dedotto nel proseguo;*
- avendo controparte agito in giudizio in mala fede o colpa grave nei confronti della \_\_\_\_\_ , per le ragioni su esposte, si chiede la condanna dell'attrice, ex art. 96 c.p.c. 1° comma, nella misura che viene sin da ora lasciata al prudente apprezzamento dall'adito Tribunale;*
- essendo dimostrato per tabulas l'accanimento giudiziario e/o l'uso distorto della tutela processuale da parte degli attori nei confronti della \_\_\_\_\_ si chiede ex art. 96 comma 3° c.p.c., l'ulteriore condanna della medesima al pagamento di una somma equitativamente determinata dall'Ill.mo Sig. Giudice in favore dell'odierna convenuta;*
- con vittoria di spese e competenze di lite sia per il merito che per la fase cautelare”.*

**- Per**

*“In via preliminare di rito: per le causali di cui in premessa, con qualsivoglia statuizione, dichiarare il difetto assoluto di capacità processuale dei signori \_\_\_\_\_ : per l'effetto dichiarare inammissibili ed improcedibili tutte le domande dagli stessi dispiagate.*

*Nel merito: in via principale, in accoglimento della eccezione dispiegata in ordine al difetto assoluto di legittimazione passiva in capo a [redacted] rispetto alla domanda cautelare formulata dagli attori, disporre, per le causali di cui in narrativa, la estromissione della stessa dal presente procedimento.*

*In subordine, respingere la domanda cautelare in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata”.*

- Per [redacted] (conclusioni riportate nella comparsa di risposta: “- in via cautelare alla stregua di tutti i motivi già sopra esposti, si chiede a Codesto Tribunale che adotti ogni opportuno provvedimento ex art. 700 c.p.c. teso a garantire che nelle more del presente giudizio di merito, l’odierna società possa proseguire la propria attività anche alla stregua del contratto di affitto di azienda commerciale con [redacted] registrato presso l’Agenzia delle Entrate in data 15.12.2008 dell’immobile costituito dal capannone industriale sito in [redacted]

[redacted], distinto ed individuato al Catasto Fabbricati al Foglio [redacted] del Comune di [redacted] mappale [redacted].

- sempre in via cautelare ai sensi e per gli effetti dell’art. 670 c.p.c., si chiede che venga disposto il sequestro giudiziario dell’immobile oggetto della presente azione, così di seguito individuato: capannone industriale sito in Chiaravalle costituito da “opificio industriale con annessa corte e cabina ENEL, sito in

[redacted] il tutto distinto ed individuato al Catasto Fabbricati al Foglio [redacted] di detto Comune di [redacted] mappale [redacted] sul [redacted] (cabina ENEL) pianto terreno e primo, categoria D/1, R.C. euro 123,95; sub 5 (opificio), piani terreno e primo, categoria D/7, R.C. euro 25.822,84, il tutto con bene comune non censibile individuato con il mappale [redacted] (corte) ed a confine con [redacted], strada provinciale, proprietà [redacted] i, salvi altri;

- in via subordinata ai sensi dell’articolo 267 del TFUE ( Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea), impregiudicata l’adozione del richiesto provvedimento cautelare, si solleva questione pregiudiziale affinché venga sottoposta alla Corte di Giustizia il seguente quesito:

- se la possibilità di ottenere il rilascio di un immobile tramite mero provvedimento cautelare, e non già sulla base di provvedimento giurisdizionale emesso all’esito di un contraddittorio pieno, sulla scorta di un contratto avente peraltro natura abusiva, non si ponga in contrasto con quanto stabilito dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea con specifico riferimento all’art. 47 che sancisce il diritto ad un effettivo processo, nonché con gli altri connessi diritti fondamentali tra cui quelli di Difesa, Affidamento e Certezza del Diritto; nonché quelli relativi alla libertà di impresa (art. 16); al diritto di proprietà (art. 17); alla tutela della Dignità (art. 1), ed infine per contrasto con l’art. 6 della Convenzione dei Diritti dell’Uomo.

- Parimenti si chiede se la possibilità di ottenere il rilascio di un immobile tramite mero provvedimento cautelare, e non già sulla base di provvedimento giurisdizionale emesso all’esito di un contraddittorio pieno,

*non si ponga in contrasto con l'interpretazione di cui alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 concernenti le clausole abusive, nel caso in cui il contratto stipulato venga proprio a determinare quel significativo squilibrio nelle prestazioni che la normativa in questione è tesa ad evitare.*

*-nel merito, con riserva di dedurre ampiamente in sede di cognizione ordinaria, si svolgono le seguenti domande:*

*- dichiarare la nullità della operazione di "sale e lease back" in discorso e, specificatamente del contratto di compravendita e di locazione finanziaria sopra menzionati, per insussistenza della causa tipica dell'operazione di "sale e lease back" in violazione dell'artt. 1325 e 1418 c.c. e, comunque per illiceità di essa ex art. 1343 c.c., con conseguente declaratoria del diritto alla ritenzione e/o restituzione a favore di [redacted], anche stante la pendenza del contratto di affitto di azienda commerciale con [redacted] registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 15.12.2008 e correlativa eventuale condanna alla restituzione del bene a suo favore da parte della società di leasing [redacted] nonchè nei confronti di chiunque dei soggetti convenuti che ne abbia la disponibilità;*

*- dichiarare la nullità della operazione di "sale e lease back" in discorso e, specificatamente del contratto di compravendita e di locazione finanziaria sopra menzionati, per insussistenza della causa tipica dell'operazione di "sale e lease back" in violazione dell'artt. 1325 e 1418 c.c. e, comunque per illiceità di essa ex art. 1343 c.c., con conseguente declaratoria di [redacted], nonchè della [redacted] e della [redacted] al risarcimento dei danni immanenti all'illegittima attività funzionale a deprivare l'odierna società del bene ove svolge la propria attività; - dichiarare la nullità della operazione di "sale e lease back" in discorso e, specificatamente del contratto di compravendita e di locazione finanziaria sopra menzionati, per violazione dell'art. 644 c.p., con ogni conseguente statuizione;*

*- dichiarare la nullità ex artt. 1418, 1343 e 2744 c.c. della complessa operazione di "Sale and lease back" e, specificatamente, del contratto di compravendita e di locazione finanziaria sopra menzionati, con ogni conseguente statuizione;*

*- dichiarare l'illegittimità dell'art. 4 del contratto di leasing in discorso e la conseguente responsabilità civile e penale della società di leasing e delle banche e/o soggetti convenuti come individuati in epigrafe per le somme illegittimamente corrisposte dall'utilizzatore a titolo di interessi anatocistici: - dichiarare la nullità dell'operazione di sale e lease back, e, specificatamente del contratto di compravendita e di locazione finanziaria sopra menzionati, per violazione degli articoli 1175 e 1375 c.c. con ogni conseguente statuizione;*



- accertare e dichiarare altresì il diritto di ritenzione dell'immobile de quo in capo alla convenuta anche per le migliorie eseguite sull'immobile".

- Per

: " in via principale, nel merito: accertato e dichiarato il difetto di capacità processuale dei falliti sig.ri ] e , dichiarare inammissibili e/o improponibili e/o improseguibili e/o comunque in ogni caso infondate le domande proposte dagli attori con l'atto di citazione introduttivo del presente procedimento, per le ragioni di fatto e di diritto di cui si è detto in atti. Con vittoria di spese e di compensi professionali".

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione con contestuale richiesta di provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. i signor , in proprio e quale legale rappresentante della , e hanno citato i convenuti menzionati in epigrafe formulando le domande sopra trascritte.

Le domande traggono origine dai seguenti fatti.

Con contratto di sale and lease back stipulato il 27 settembre 2007, , acquistato e al contempo ha concesso in locazione finanziaria al di in opificio industriale con annessa corte e cabina Enel. Il prezzo dell'opificio è stato di € 4.700.000,00 oltre ad Iva.

Poco dopo, il ha affittato l'azienda, con contratto registrato il 15 dicembre 2008, al

Nel contratto d'affitto (art. 2) le parti hanno espressamente escluso l'immobile concesso in locazione finanziaria; le parti nelle premesse hanno dato atto che esso è di proprietà di con la quale la società affittuaria avrebbe dovuto prendere contatto per negoziare (o rinegoziare) l'importo dei canoni di leasing. Ciò che non è avvenuto.

Stante l'inadempimento protrato da parte dell'utilizzatore all'obbligazione di pagamento dei canoni di leasing, ha risolto il contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa, con raccomandata a.r. ricevuta in data 13 dicembre 2008.

A sostegno delle domande gli attori hanno allegato:

- che, l'operazione di sale and lease back per cui è causa sarebbe stata artatamente strutturata da i concorso con

al definitivo acquisto da parte della società di leasing dell'immobile industriale in cui era esercitata l'attività della , al ripianamento

delle posizioni debitori di quest'ultima nei confronti delle dette banche e all'aggressione dei beni personali degli attori ipotecati;

- che la preordinazione della condotta tenuta da \_\_\_\_\_ alla spoliazione dei beni della \_\_\_\_\_ e degli altri attori sarebbe emersa "ictu oculi" dalla contestualità delle plurime condotte di tali soggetti;

- che a fronte di un corrispettivo formale di Euro 4.700.000,00, di cui al contratto di compravendita del capannone industriale, la \_\_\_\_\_ avrebbe proceduto ad esborsi per circa Euro 5.666.000,00, così che l'operazione in discorso non avrebbe fatto altro che aggravare la sua situazione, trovandosi a dover pagare una rata di leasing di circa Euro 40.000,00 mensili e a destinare il corrispettivo della vendita a ripianare le proprie posizioni debitorie nei confronti della \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_ e degli altri istituti bancari sopra menzionati;

- che, con nota del 9.12.2008, \_\_\_\_\_ avrebbe risolto illegittimamente il contratto di leasing in discorso e successivamente, con nota del 24.2.2009 avrebbe richiesto alla \_\_\_\_\_ l'escussione della fideiussione di 1.500.000,00 Euro;

- che, nel contempo, le banche con cui la \_\_\_\_\_ era in rapporti, avrebbero ristretto e revocato gli affidamenti ad esso concessi;

- che l'operazione di sale and lease back in questione sarebbe stata carente della funzione di finanziamento e di creazione di liquidità ad esso connessa, perché in realtà sarebbe stata un dissimulato e fraudolento strumento di arricchimento della \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_ e delle altre banche coinvolte e avrebbe comportato l'aggressione del capannone industriale da parte della \_\_\_\_\_

- che dai bilanci al 31.12.2007 e al 31.12.2008 sarebbero risultate perdite per svariati milioni di euro, le quali avrebbero reso prevedibile da parte della società di leasing, che la \_\_\_\_\_ non sarebbe stata in grado di pagare la rata mensile del canone di locazione finanziaria;

- che la società di leasing avrebbe preteso, a garanzia della corresponsione del canone di locazione finanziaria, che fossero prestate a suo favore due fideiussioni a prima richiesta: una per Euro 850.000,00 da parte della \_\_\_\_\_ ed altra per Euro 1.500.000,00 da parte della \_\_\_\_\_

- che la [redacted] avrebbe preteso ai fini della prestazione della fideiussione che venissero costituiti in pegno a suo favore titoli per Euro 850.000,00 e che i Sig.ri [redacted] prestassero fideiussione personale per Euro 645.571,12, mentre la [redacted] avrebbe preteso la costituzione di ipoteche per Euro 2.250.000,00 da parte della stessa [redacted]

- che dal tenore letterale del contratto in oggetto l'utilizzatore sarebbe stato gravato di molteplici oneri, spese e del pagamento, ai sensi dell'art. 4 delle condizioni generali del contratto, di interessi di mora sui canoni non pagati con conseguente capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione dell'art. 1283 cod.civ.;

- che il tasso di interesse effettivamente applicato avrebbe superato il tasso usurario determinato in base al tasso globale medio rilevato trimestralmente dal Ministero delle Finanze;

- che i vantaggi conseguiti dalla [redacted] avrebbero dovuto considerarsi usurari anche con riferimento all'ipotesi di "usura impropria" prevista dal comma 3 dell'art. 644 c.p.;

- che, ai fini della concessione delle fideiussioni richieste, la [redacted], di concerto con la società di leasing avrebbero imposto alla [redacted] una serie di operazioni solutorie con il premeditato e specifico intento di ottenere l'immobile libero da asserite pendenze in "dare";

- che oltre alla nullità del contratto di compravendita e di leasing, si sarebbero determinate responsabilità in sede civile, penale ed amministrativa della [redacted] e per tutti i soggetti che hanno concorso nel determinismo degli eventi lesivi;

- che la complessiva operazione di sale and lease back sarebbe stata nulla, inoltre, avendo configurato un'ipotesi di patto commissorio;

- che le suddette imposizioni da parte della società di leasing in concorso con la [redacted] avrebbero evidenziato come la suddetta operazione di sale and lease back sarebbe nata in un contesto coercitivo della volontà della [redacted], costretta a cedere la proprietà

dell'opificio industriale ed indotta a credere che avrebbe conseguito liquidità per la prosecuzione della sua attività;

- che il contratto di leasing sarebbe stato altresì nullo per contrarietà alla norma imperativa - art. 1283 cod.civ., poiché l'art. 4 di esso avrebbe previsto l'obbligo di corresponsione da parte dell'utilizzatore degli interessi di mora sui canoni non pagati;

- che la condotta della [redacted] e delle Banche coinvolte sarebbe stata illegittima per violazione dei principi di buona fede e correttezza in considerazione del fatto che, nel corso dell'esercizio 2007, anno in cui sarebbe stata posta in essere l'operazione di sale and lease back, la [redacted] avrebbe presentato un deficit di oltre 4 milioni di Euro;

- che, inoltre, altro indice che avrebbe dovuto allarmare la società di leasing e le banche nella concessione del finanziamento e delle fidejussioni sarebbe stato il c.d. Margine Operativo Lordo (MOL) della società nel 2007, il quale sarebbe risultato negativo per circa 4,1 milioni di Euro, senza considerare (i) tra i ricavi la plusvalenza sopracitata, meramente contabile, e gli interessi attivi (circa Euro 10.000) e, (ii) tra i costi, il godimento di beni di terzi (circa Euro 159.415), gli ammortamenti (circa Euro 59.173), gli interessi passivi e le commissioni e spese bancarie;

- che la condotta della [redacted] sarebbe stata aggravata dalla illegittima levata del protesto in data 20.5.2008 dell'assegno bancario n. 5.518.176.07 di Euro 34.537,72 emesso il 10.5.2008 all'ordine di Van Veen B.V. tratto sul c/c n. 829/18564 intestato a [redacted], irregolare nelle firma di traenza in quanto sarebbe stato erroneamente firmato da [redacted], anziché da [redacted];

- che la [redacted] avrebbe dovuto procedere a regolarizzare la traenza dell'assegno, tratto sul conto corrente intestato a [redacted] e restituirlo alla banca negoziatrice per firma di traenza irregolare, evitando così i notevoli danni prodottisi connessi al restringimento del credito da parte del sistema bancario ed alla revoca degli affidamenti, come descritta al capo VI della narrazione in fatto, da parte della [redacted];

Il processo è stato dichiarato interrotto, dapprima, per effetto del sopravvenuto fallimento della [redacted] dichiarato all'udienza del 15 marzo 2019; successivamente, per effetto dell'intervenuto decesso di [redacted] dichiarato all'udienza dell'8 novembre 2019.

2. Nel corso del processo, la ..... a. si è fusa per incorporazione nella ..... con atto pubblico del 2 febbraio 2017 iscritto nel registro delle imprese ex art. 2504 c.c. di Ancona il 3 febbraio 2017 e in quello di Bergamo il 7 febbraio 2017.

Per l'effetto dell'iscrizione nel registro delle imprese, la società incorporata si è estinta.

Al riguardo, infatti, la Cassazione a sezioni unite si è recentemente pronunciata in punto di effetti della fusione e della scissione ponendo fine ai contrasti in vario modo emersi in seno alle sezioni semplici (cfr. Cass. S.U. 30 luglio 2021 n. 21970, est. Nazzicone). Citando la chiarissima motivazione sul punto è stato definitivamente affermato che: *“dal momento dell'iscrizione della cancellazione della società incorporata dal registro delle imprese, questa si estingue, quale evento uguale e contrario all'iscrizione della costituzione di cui all'art. 2330 cod. civ.; restano le persone fisiche - amministratori, sindaci, dipendenti, soci - che perdono, però, tale veste, ove non vengano riassorbiti nella società incorporante o risultante dalla fusione.*

*Non si prospetta una mera vicenda modificativa, ricorrendo invece una vera e propria dissoluzione o estinzione giuridica, contestuale ad un fenomeno successorio.*

*La fusione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati. La successione universale, come vicenda giuridica, ben si attaglia invero anche a quella fra enti, avente ad oggetto un patrimonio unitariamente considerato e non soltanto elementi che lo compongono.*

[...]

*Alla stregua di quanto esposto, la prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato fonda la legittimazione attiva dell'incorporante ad agire e proseguire nella tutela dei diritti e la sua legittimazione passiva a subire e difendersi avverso le pretese altrui, con riguardo ai rapporti originariamente facenti capo alla società incorporata; viceversa quest'ultima, non mantenendo la propria soggettività dopo l'avvenuta fusione e la cancellazione dal registro delle imprese, neppure vanta una propria autonoma legittimazione processuale attiva o passiva.*

e) *Fusione in corso di causa.*

*Le ragioni sottese al precedente orientamento furono, come si è visto, in primis quelle di evitare l'interruzione del processo, che è ripetutamente sembrato opportuno evitare, attese le peculiarità di una fusione*

societaria (cfr. Cass., sez. un., 17 settembre 2010, n. 19698; Cass., sez. un., 14 settembre 2010, n. 19509; e v. Cass., sez. un., 8 febbraio 2006, n. 2637): l'argomento di fondo è incentrato sugli interessi tutelati e l'assenza di pericolo per il diritto alla difesa nel processo.

*Tali ragioni non possono essere disconosciute e ciò induce il Collegio ad una precisazione al riguardo.*

*In ragione del subentro omnnicomprensivo in tutte le situazioni giuridiche attive e passive delle società, incorporate o fuse, da parte della società in esito della fusione, questa va assimilata alla successione universale fra persone fisiche. In via di principio, perciò, alla fusione, divenuta efficace in corso di causa, in mancanza di disposizioni derogatorie troverebbe applicazione il regime degli artt. 110 e 300 cod. proc. civ., con l'interruzione del processo e la sua prosecuzione dal successore universale o in suo confronto, previa riassunzione, quale fenomeno riconducibile al «venir meno» della parte, di cui all'art. 110 cod. proc. civ.*

*Tuttavia, in presenza di fusione sopraggiunta nel corso del giudizio, la dizione dell'art. 2504-bis cod. civ. - secondo cui in tutti i rapporti giuridici delle società incorporate «anche processuali» vi è una «prosecuzione» dell'incorporante - vale ad evitare ex lege l'interruzione stessa, dato che l'incorporata ne prosegue senza soluzione di continuità i rapporti, anche processuali.*

*In tal modo è dato leggere la modificazione operata nel 2003, al più limitato, ma opportuno fine di superare gli inconvenienti prodotti dall'interruzione del processo in caso di fusione di società, evitando l'applicazione dell'istituto, allora non congruente allo scopo. Onde, sul punto, il precedente orientamento che escludeva l'interruzione del processo va confermato con riguardo alla fusione delle società post riforma del 2003, dovendo in tal modo ricostruirsi il portato dell'art. 2504-bis cod. civ., attesa l'esigenza di ragionevole durata del processo e l'assenza della lesione di interessi di qualsiasi parte.*

*Nel caso della fusione, dunque, è la legge stessa a disporre, mediante l'art. 2504-bis cod. civ., che il processo non debba essere interrotto: ma ciò non perché la società incorporata, fusa o scissa sia ancora esistente, ma semplicemente perché la incorporante, la società risultante dalla fusione o le società beneficiarie sono, di volta in volta, i soggetti divenuti titolari sia di quel rapporto sostanziale, sia del corrispondente c.d. rapporto processuale, ossia del giudizio che quello abbia ad oggetto.*

[...]

*ai sensi dell'art. 105 cod. proc. civ., si realizza l'intervento volontario del legittimato e la conseguente sua sostituzione nel processo da questi promosso e che esiste come struttura formale, secondo le regole proprie dell'intervento in giudizio.*

*L'azione a tutela di un diritto già facente capo alla società fusa, e poi trasferito alla società incorporata, può dunque essere da questa proposta nelle forme dell'intervento in giudizio.*

*Ove il nuovo ente intenda esperire tale intervento, dovrà rilasciare mandato al difensore ai fini del conferimento dello ius postulandi, secondo le regole generali di cui agli artt. 82 ss. cod. proc. civ., trattandosi di un soggetto giuridico diverso”.*

Facendo applicazione dei principi appena richiamati al caso di specie, il processo non è stato dichiarato interrotto, ma è proseguito e la società incorporante si è costituita nel processo con il patrocinio del medesimo difensore la cui procura è stata confermata anche dalla società incorporantem, come stabilito all’art. 2), let. d) dell’atto di fusione redatto il 2 febbraio 2017 dal notaio ( allegato alla comparsa conclusionale deposita il 4 gennaio 2021).

3. Dopo l’interruzione del processo dichiarata all’udienza del 15 marzo 2019 in conseguenza del , non vi è prova della notificazione del ricorso in riassunzione e del decreto da parte degli attori nei confronti di quest’ultima; sul punto si rileva inoltre che gli attori pur avendo inizialmente citato la , non hanno svolto domande di merito nei confronti di questa.

, dichiarata fallita, non ha proseguito il processo facendo valere le domande riconvenzionali da essa svolte nei confronti delle altre parti nel termine perentorio di tre mesi.

Nel caso di specie, trattandosi di cumulo soggettivo in ipotesi di litisconsorzio facoltativo è possibile la riassunzione parziale e, per l’effetto, è possibile dichiarare l’estinzione parziale del processo limitatamente ad alcuni dei rapporti processuali senza che l’estinzione si estenda all’intero processo (in cui il processo è solo formalmente unico poiché ad una pluralità di parti che agiscono o sono convenute, come nella specie, nello stesso processo, corrisponde una pluralità di rapporti processuali tra loro scindibili che perciò rimangono indipendenti; la interruzione è finalizzata esclusivamente alla tutela della parte colpita dall’evento, la quale, anche se costituita, potrebbe essere pregiudicata nel suo diritto di azione o di difesa, dalla prosecuzione del processo, cfr. fin da Cass. n. 2140 del 1966; Cass. n.3532 del 1976; Cass. n. 10167 del 1993; Cass. n. 2866 del 1997; Corte Cost. n. 18 del 1999; Cass. n. 12501 del 2000; Cass. n. 12706 del 2001; Cass. n. 2676 del 2002; Cass. n. 13471 del 2003; Cass. S.U. n. 15142 del 2007 che, dirimendo i contrasti tra sezioni semplici, ha ammesso la divisibilità anche dell’evento interruttivo, salva la valutazione, di mero fatto, rimessa al giudice del merito di interrompere tutto il processo; Cass. S.U. n. 9686 del 2013;

Cass. n. 9960 del 2017; da ultimo, cfr. Cass. n. 21514 del 2019; Cass. n. 4684 del 2020; Cass. n. 8123 del 2020).

Deve quindi dichiararsi l'estinzione ex art. 305 c.p.c. del rapporto processuale tra la .....  
(già prima della sua morte) e la ..... l. e tra quest'ultimo e le altre parti in causa.

4. In applicazione del medesimo principio, atteso che dopo l'interruzione del processo dichiarata all'udienza dell'8 novembre 2019 in conseguenza della morte di ..... i, non vi è prova che gli attori abbiano notificato il ricorso in riassunzione agli eredi di quest'ultimo (più precisamente al rappresentante degli stessi nominato dal curatore ex art. 12 l. fall. ovvero al curatore dell'eredità giacente), deve essere dichiarata l'estinzione ex art. 305 c.p.c. del rapporto processuale tra ..... e tutti i convenuti.

5. Si rileva poi il difetto di capacità processuale della ..... e di ..... in quanto dichiarati falliti, come già eccepito dai convenuti e puntualmente rilevato nell'ordinanza emessa all'esito della fase cautelare che ha dichiarato improponibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. e ex art. 670 c.p.c. (alla cui esaustiva motivazione si rinvia).

Come noto, la dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta ex art. 41 l.fall. la perdita della capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, in quanto la legittimazione processuale spetta esclusivamente al curatore. A questa regola fanno eccezione solo l'ipotesi in cui il fallito agisca per la tutela dei diritti strettamente personali e quella in cui, pur trattandosi di rapporti patrimoniali, il curatore sia rimasto inerte, manifestando indifferenza nei confronti del giudizio. Tale ultima ipotesi non si verifica nel caso in cui l'inerzia del curatore costituisca il frutto di una ponderata valutazione negativa sulla convenienza della controversia (cfr. *e multis* in motivazione Cass. n. 13814 del 2016; Cass. n. 24159 del 2013). Pertanto, per il riconoscimento della legittimazione del fallito, avente carattere straordinario, eccezionale e suppletivo, è necessario che il curatore si sia totalmente disinteressato alla vicenda processuale, rimettendone esplicitamente o implicitamente la gestione al fallito. Non è invece sufficiente che il curatore si sia astenuto da iniziative processuali, quali la proposizione della domanda o l'impugnazione della sentenza che ha determinato la soccombenza del fallito. Invero, l'inerzia del curatore può ben essere frutto di una valutazione negativa sulla



convenienza della controversia (cfr. Cass. n. 24159 del 2013 cit.; Cass. n. 7448 del 2012; Cass. n. 10146 del 1998; Cass. n. 4448 del 2012; Cass. n. 15369 del 2005; Cass. n. 7954 del 2003).

La negativa valutazione da parte degli organi fallimentari circa la convenienza della controversia è sufficiente a escludere la legittimazione del fallito, allorquando venga espressa con riguardo ad una controversia della quale il fallimento sia stato parte, poiché, in tal caso, è inconcepibile una sovrapposizione di ruoli fra fallimento e fallito, mentre non lo è allorquando si tratti di una controversia alla quale il fallimento sia rimasto del tutto estraneo, e in particolare quando alla negativa valutazione si accompagni l'espreso riconoscimento della facoltà del fallito di provvedere in proprio e con cui onere (cfr. Cass. n. 4448 del 2012 cit.; Cass. n. 23435 del 2004).

In applicazione del principio da ultimo enunciato, è stata più volte affermata l'inammissibilità, eccepibile dalla controparte e rilevabile d'ufficio, dell'impugnazione proposta dal fallito. Si è argomentato che la legittimazione del fallito alla tutela giurisdizionale dei rapporti compresi nel fallimento presuppone l'inerzia e il disinteresse da parte del curatore. L'inerzia e il disinteresse mancano nel caso in cui il curatore, dopo essersi concretamente attivato, abbia ritenuto conveniente o prudente non proseguire nella controversia (cfr. Cass. S.U. n. 1390 del 1967; Cass. n. 1858 del 1975; Cass. n. 1061 del 1978; Cass. n. 6458 del 1982; Cass. n. 7320 del 1996; Cass. n. 529 del 2003; Cass. n. 5202 del 2003).

Pertanto, facendo applicazione dei principi appena esposti deve essere esclusa la legittimazione degli attori dichiarati falliti

in quanto essi con le azioni promosse (volte a far dichiarare la nullità del contratto di sale and lease back e quindi della locazione finanziaria avente ad oggetto il capannone che era di proprietà della società fallita e che è stata trasferita alla società finanziaria nonché la nullità di singole clausole del predetto contratto e quella delle ipoteche concesse, delle garanzie prestate e dei pagamenti effettuati con contestuale richiesta risarcitoria) non fanno valere un rapporto di natura personale (mai allegato), da ritenersi estraneo alla procedura concorsuale ex art. 46, comma primo, n. 1), l. fall. (è tale il rapporto rivolto al soddisfacimento di un'esigenza primaria di vita e inidoneo ad incidere sugli interessi della massa, perciò indifferente al curatore).

Al contrario, il rapporto in questione è senza dubbio da ricondursi ai rapporti patrimoniali dei falliti da comprendersi pertanto nel fallimento, dal momento che

l'acquisizione dell'immobile all'esito del giudizio positivo di nullità determinerebbe un accrescimento dell'attivo. Ugualmente avverrebbe in caso di accoglimento delle altre azioni. Si tratta infatti di azioni svolte nei confronti della società di leasing inerenti rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, tutelabili esclusivamente dal curatore stesso.

Inoltre, dalla documentazione depositata dal fallimento della emerge che il curatore ha specificamente valutato la non opportunità e convenienza per la massa dei creditori di riassumere ben due giudizi introdotti sempre dagli attori, dapprima, nel 2009 (n. 1497 del 2009 r.g., poi conclusosi con declaratoria di incompetenza) nei confronti delle medesime parti e avente a oggetto le stesse domande in questa sede proposte (tanto da comportare litispendenza, come si rileverà nel prosieguo della motivazione) e, successivamente, nel 2011 (n. 1350 del 2011), avente ad oggetto le medesime domande. Inoltre si è costituito in un terzo giudizio sempre introdotto dagli stessi attori (n. 592/2011 r.g.) solo per far dichiarare il difetto di legittimazione attiva ovvero processuale delle domande svolte dalle persone dichiarate fallite (declaratoria poi avvenuta con sentenza emessa da questo tribunale). Inoltre, non vi è allegazione né tantomeno prova che gli attori abbiano mai rivolto sollecitazioni al curatore, prima dell'introduzione del presente giudizio, di agire contro gli odierni convenuti per l'esercizio delle azioni in questa sede avanzate.

Pertanto, come già rilevato in sede cautelare, deve essere esclusa l'inerzia del curatore in relazione alla controversia avente a oggetto il rapporto patrimoniale di cui è causa e, per l'effetto deve essere dichiarata l'improponibilità delle domande avanzate dalla , in quanto privi della legittimazione processuale e cioè del potere di proporre le domande.

6. Quanto alle domande avanzate da e , non dichiarati falliti, volte a domandare la declaratoria di nullità del contratto di vendita e di locazione finanziaria sottoscritti dalla società fallita e delle garanzie e ipoteche rilasciate dai due soci illimitatamente responsabili, e pertanto dichiarati falliti, esse sono inammissibili, in quanto essi sono privi della legittimazione ad agire, come già rilevato in sede cautelare: infatti, essi fanno valere in giudizio diritti non affermati come propri ma i cui titolari, affermati in domanda, sono i falliti, e, pertanto, per essi l'unico legittimato ad agire è il curatore fallimentare.

7. sono legittimati esclusivamente a proporre azioni di nullità delle garanzie e delle ipoteche dai medesimi prestate.

In merito a tali azioni, in accoglimento delle eccezioni sollevate dai convenuti (Banca

) deve essere dichiarata la litispendenza ex art. 39 c.p.c. con la causa già avviata dagli stessi attori contro gli stessi convenuti nel processo iscritto in primo grado al n. 1497 del 2009 e definito con sentenza emessa da questo tribunale n. 1598 del 2013 (cfr. doc. n. 4 depositato nel fascicolo del fallimento della ) e il cui grado di appello è stato definito con sentenza n. 1330 dell'11 settembre 2019. Per l'effetto, dichiarata la litispendenza deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo in riferimento a detti rapporti processuali.

Sul punto non vi è prova del passaggio in giudicato della sentenza emessa dalla corte di appello tra le medesime parti e aventi ad oggetto medesimo *petitum* e *causa petendi*. Al riguardo si precisa che affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria (cfr. e *multis* a sostegno di tale orientamento maggioritario, da ultimo, Cass. n. 6024 del 2017; Cass. n. 20974 del 2018; Cass. n. 4803 del 2018; Cass. n. 6024 del 2017; Cass. n. 26310 del 2021). Tale onere è escluso solo qualora la controparte ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno, ipotesi non verificatasi nella specie (cfr. Cass. n. 4803 del 2018). Pertanto, non essendo stata fornita prova del passaggio in giudicato della sentenza, deve essere dichiarata la litispendenza ex art. 39 c.p.c.

In merito poi al giudizio in primo grado di merito iscritto al n. 592/2011 r.g. e definito con sentenza emessa da questo tribunale n. 733 del 28 aprile 2014, si precisa che in esso gli attori hanno esercitato azione revocatoria, fondata pertanto su *petitum* diverso da quello oggetto del presente giudizio, seppur dichiarata infondata in quanto, quale *causa petendi*, l'azione è stata basata esclusivamente sulla deduzione della nullità del contratto di sale and lease back (cfr. doc. n. 5 allegata al fascicolo della

8. In applicazione dell'art. 2668 c.c., tenuto conto anche del consenso espresso da tutte le parti (cfr. ordinanza del 4 giugno 2018), deve essere ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita sui registri immobiliari di Ancona al n. 5985 reg. gen. e n. 4183 reg. part. in riferimento agli immobili situati in e (cfr. doc. depositato il 3 aprile 2018)

9. In applicazione dell'art. 91 c.p.c., gli attori devono essere condannati a rimborsare ai convenuti le spese processuali da questi ultimi anticipate, liquidate in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 come segue: parametri medi previsti per le cause di valore pari al *petitum* (superiore ad € 5.000.000), come richiesto nella nota spese depositata dai procuratori rispettivamente della ..... e del fallimento della ..... ; nella misura inferiore così come richiesta nella nota spese depositata dai procuratori rispettivamente della ..... e della Banca di .....

10. Quanto ai rapporti processuali dichiarati estinti ex art. 305 c.p.c., in applicazione dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c., le spese processuali rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.

11. Ricorrono i presupposti per la condanna dell'attore ai sensi dell'articolo 96, terzo comma c.p.c., alla luce della condotta processuale tenuta dalla difesa degli attori.

La suprema Corte di cassazione ha recentemente riesaminato la questione relativa alla funzione sanzionatoria della condanna per lite temeraria prevista da tale norma, in relazione sia alla necessità di contenere il fenomeno dell'abuso del processo, sia all'evoluzione della fattispecie dei "danni punitivi" che ha progressivamente fatto ingresso nel nostro ordinamento.

Al riguardo, è stato affermato che la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi primo e secondo, c.p.c. e con queste cumulabile, volta al contenimento dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. n. 27623 del 2017) e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione.

Tale pronuncia è stata preceduta da un altro fondamentale arresto secondo il quale nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicché non è

ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto, di origine statunitense, dei "risarcimenti punitivi" (Cass. S.U. n. 16601 del 2017): nella motivazione della sentenza richiamata l'art. 96 u.c. c.p.c è stato inserito nell'elenco delle fattispecie rinvenibili, nel nostro sistema, con funzione di deterrenza.

In relazione a ciò, va ribadito, a mero titolo esemplificativo, che ai fini della condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. può costituire abuso del diritto all'impugnazione la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, o completamente privo di autosufficienza, dedotto in assenza della esposizione sommaria dei fatti oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia, oppure fondato sulla deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., ove sia applicabile, *ratione temporis*, l'art. 348 ter u.c. c.p.c. che ne esclude la invocabilità oppure non osservante da tutti gli incombenti processuali, anche di rilievo pubblicistico, necessari per l'ammissibilità e/o la procedibilità del giudizio di legittimità.

In tali ipotesi, il ricorso per cassazione integra un ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale, essendo non già finalizzato alla tutela dei diritti ed alla risposta alle istanze di giustizia, ma risolvendosi soltanto, oggettivamente, ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, a ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione.

Nel caso in esame, deve essere stigmatizzata la condotta della difesa degli attori che ha, in primo luogo, reiterato in più processi le medesime domande contro gli stessi convenuti, che hanno dovuto costituirsi in ciascuno dei procedimenti; in secondo luogo, nel corso del processo ha depositato scritti difensivi che non hanno tenuto in alcun conto le eccezioni sollevate dalle controparti e i rilievi evidenziati da questo tribunale già in sede cautelare, ma che hanno pedissequamente riproposto le medesime allegazioni contenute nell'atto di citazione.

Una tale condotta processuale, lungi dal rendere un migliore servizio alla parte assistita, ha comportato una defatigante attività difensiva da parte delle controparti e del giudice in sede di motivazione. Tale condotta non è compatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla giustizia ed alla tutela dei diritti (cfr. art. 6 CEDU) e, dall'altra, deve tener conto del principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e della necessità di

creare strumenti dissuasivi rispetto ad azioni proposte senza l'osservanza delle norme procedurali o con gravi errori di diritto.

Conformemente agli insegnamenti della Cassazione, in tale contesto si intende pertanto sanzionare l'abuso dello strumento giudiziario (cfr. Cass. n. 10177 del 2015), proprio al fine di evitare la dispersione delle risorse per la giurisdizione (cfr. Cass. S.U. n. 12310 del 2015 in motivazione) e consentire l'accesso alla tutela giudiziaria dei soggetti meritevoli e dei diritti violati, per il quale, nella giustizia civile, il primo filtro valutativo - rispetto alle azioni e ai rimedi da promuovere - è affidato alla prudenza del ceto forense coniugata con il principio di responsabilità delle parti (in questi termini, da ultimo, Cass. n. 25177 del 2018; Cass. n. 29812 del 2019).

Deve pertanto concludersi per la condanna degli attori al pagamento in favore di ciascuno dei convenuti (nei cui confronti si sono instaurati distinti rapporti processuali), in aggiunta alle spese di lite, di una somma equitativamente determinata in € 30.000 pari, all'incirca, in termini di proporzionalità ( cfr. Cass. S.U. n. 16601 del 2017 cit.) alla misura dei compensi minimi liquidabili in relazione al valore della causa.

P.Q.M.

1) dichiara l'estinzione ex art. 305 c.p.c. del rapporto processuale tra, da un lato, la

già prima della sua morte) e, dall'altro,

2) dichiara l'estinzione ex art. 305 c.p.c. del rapporto processuale tra, da un lato, la  
e, dall'altro, l

e il fallimento della

di

3) dichiara l'estinzione ex art. 305 c.p.c. del rapporto processuale tra, da un lato,  
e, dall'altro,

4) dichiara l'improponibilità delle domande avanzate dalla li  
nei confronti di

) e fallimento

s. per difetto della legittimazione processuale;

5) dichiara l'inammissibilità delle domande avanzate da i e  
volte a ottenere la declaratoria di nullità del contratto di vendita e di locazione  
finanziaria sottoscritti dalla società fallita e delle garanzie e ipoteche rilasciate dai due soci  
illimitatamente responsabili, nei confronti di

6) dichiara la litispendenza ex art. 39 c.p.c. tra, da un lato, le domande avanzate in  
questo giudizio da i e , volte a ottenere la declaratoria di  
nullità delle garanzie e delle ipoteche dai medesimi prestate, nei confronti di

e fallimento della di  
e, dall'altro, quelle proposte  
nella causa già avviata dagli stessi attori contro gli stessi convenuti nel processo iscritto in  
primo grado al n. 1497 del 2009 e definito con sentenza emessa da questo tribunale n. 1598  
del 2013 (cfr. doc. n. 4 depositato nel fascicolo del fallimento della e  
il cui grado di appello è stato definito con sentenza n. 1330 dell'11 settembre 2019; per  
l'effetto, ordina la cancellazione della causa dal ruolo;

7) condanna la  
in solido tra loro, a rimborsare le spese processuali anticipate, rispettivamente, da  
(creditori in solido) e  
, quantificate per ciascuno  
dei due convenuti nella somma pari a € 61.085, oltre rimborso spese processuali al 15 %,  
IVA e CPA, per compenso professionale;

8) condanna la  
in solido tra loro, a rimborsare le spese processuali anticipate, rispettivamente, da  
e quantificate per ciascuno dei due convenuti nella  
somma pari a € 27.804, oltre rimborso spese processuali al 15 %, IVA e CPA, per compenso  
professionale;

9) condanna la

in solido tra loro, a pagare ex art. 96, terzo comma, c.p.c. la somma pari a € 30.000 a favore di ciascuno dei quattro convenuti di seguito indicati:

(creditori in solido),

) e fallimento della

10) dichiara irripetibili le spese processuali rispettivamente anticipate nei rapporti tra, da un lato, , dall'altro,

11) dichiara irripetibili le spese processuali rispettivamente anticipate nei rapporti tra, da un lato, .l. e, dall'altro,

12) ordina al conservatore dei registri immobiliari dell'agenzia del territorio, ufficio provinciale di Ancona, servizio di pubblicità immobiliare, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale trascritta presso il predetto ufficio il 6/4/2016 ai nn. 5985 di reg. gen. e 4183 di reg. part. in riferimento agli immobili situati a );

come risultante dall'ispezione ipotecaria depositata il 3 aprile 2018.

Ordina al cancelliere la comunicazione della sentenza alle parti.

Ancona, 2 dicembre 2021

Il giudice  
Willelma Monterotti